

Deliberazione Commissariale n. 298 del 20/12/2019

Oggetto: *Regolamento per il rilascio del Nulla Osta idraulico per gli scarichi civili ed industriali di acque meteoriche e/o reflue depurate nei corsi d'acqua di pertinenza della bonificazione approvato con D.C. n.308 del 21.11.2017.*
Integrazione all'art.10 (Portate ammesse allo scarico).

L'anno duemiladiciannove, il giorno 15/11 del mese di novembre, nella sede nella sede del Consorzio in Nocera Inferiore,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Mario Rosario D'Angelo, assistito dal Direttore Generale dell'Ente ing. Luigi Daniele;

Premesso che:

- la Legge Regionale n. 4 del 25/02/2003 precisa i compiti affidati ai Consorzi di Bonifica in materia di bonifica integrale ed in particolare la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, la captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione d'acqua ad uso prevalentemente irriguo, nonché la sistemazione, regimentazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica ed irrigui e i relativi manufatti;
- i Consorziati sono obbligati a richiedere concessioni di nulla osta ogni qualvolta intendono eseguire manufatti o altre operazioni simili che interferiscono con le opere di bonifica e delle relative pertinenze;
- a seguito del rilascio di n.o. e/o concessioni per la realizzazione di manufatti che interferiscono con le opere di bonifica e per lo scarico di acque reflue e/o meteoriche, ne deriva un aggravio dei costi di manutenzione della rete scolante comprensoriale a carico dell'Ente;
- con delibera commissariale n.328 del 7.07.2006, è stato approvato il regolamento consortile per il rilascio delle concessioni precarie, con la relativa tabella per il pagamento da parte dei contribuenti richiedenti delle spese di istruttoria e di un canone di concessione annuale;
- con successiva Delibera di Deputazione Amministrativa n.29 del 26.01.2012 è stato adottato il *Regolamento per la gestione e la conservazione delle opere di bonifica*, redatto dall'Ufficio Lavori e Appalti dell'Ente;
- con successiva Delibera Commissariale n.232 del 13.09.2017 è stato adottato il *Nuovo Regolamento per la gestione e la conservazione delle opere di bonifica*, predisposto dall'Area Tecnica dell'Ente di concerto con l'Ufficio Concessioni, che sostituisce integralmente quello approvato dalla Deputazione Amministrativa in data 26.01.2012;
- l'art.29 del suddetto Nuovo Regolamento disciplina il rilascio delle concessioni, rinviando per l'autorizzazione agli scarichi civili ed industriali di acque meteoriche e/o reflue e per la realizzazione di impianti serricoli a condizioni normate da appositi Regolamenti specifici approvati dall'Amministrazione del Consorzio;

- con Deliberazione Commissariale n.51 del 23.02.2017 è stato approvato dal Consorzio il *Nuovo Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per gli impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole* (Legge Regionale n.33 del 18 dicembre 2012);
- l'art. 7 della menzionata L.R. n. 33/2012 prescrive quanto di seguito riportato : *"La realizzazione di impianti serricoli nelle aree soggette a vincoli... è subordinata alla previa autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente per quanto concerne gli aspetti idraulici anche in assenza di specifiche prescrizioni degli strumenti urbanistici"* ; in sintesi, il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione degli impianti serricoli è comunque subordinato ad una verifica idraulica, da parte del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, della rete di raccolta prevista per le acque piovane in eccesso provenienti dalle serre aziendali, ossia ad una verifica della capacità delle tubazioni e dei fossi di raccolta aziendali ed extraziendali limitrofi di convogliare le acque di scolo senza recare danno a cose e fondi finitimi, per cui il nulla osta al montaggio degli impianti serricoli è assoggettato a quanto eventualmente prescritto dal Consorzio di Bonifica competente per territorio";
- altresì, l'art. 3 del *"Regolamento di attuazione delle norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole"* di cui alle Leggi Regionali 24 marzo 1995 n.8, 21 marzo 1996 n. 7, 22 novembre 2010 n.13, 18 dicembre 2012 n.33 e 6 maggio 2013 n.5, per quanto riguarda la regimentazione delle acque meteoriche raccolte dalle coperture serricole, prescrive la necessità di opportuni interventi compensativi atti a garantire condizioni di invarianza idraulica rispetto ai deflussi di piena;
- il principio dell'invarianza idraulica sancisce che la portata al colmo di piena risultante dal drenaggio di un'area debba essere costante prima e dopo la trasformazione dell'uso del suolo in quell'area, ovvero che rimanga costante il coefficiente udometrico;
- l'unico modo per garantire l'invarianza idraulica delle trasformazioni è quello di prevedere volumi di stoccaggio temporaneo dei deflussi che compensino, mediante un'azione laminante, l'accelerazione dei deflussi e la riduzione dell'infiltrazione che sono un effetto inevitabile di ogni impermeabilizzazione del suolo;
- a tal proposito il medesimo articolo precisa anche che le opere realizzabili *"per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio degli impianti di cui all'art.3, comma 3, della L.R. n. 8 del 1995, sono grondaie, vasche di laminazione, vasche di raccolta, cisterne, bacini artificiali, pozzi perdenti, fosse di infiltrazione, stradoni drenanti ed ogni altra soluzione tecnica di scopo adottabile"*;
- il principio ispiratore del Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per gli impianti serricoli è stato quello della *"invarianza idraulica"* come prima definito, unitamente a quello dell'invarianza idrologica, intendendo per tale l'invarianza anche dei volumi di piena, oltre che delle portate;
- si è reso necessario ed urgente l'adozione di uno specifico Regolamento per il rilascio del Nulla Osta idraulico agli scarichi civili ed industriali di acque meteoriche e/o reflue depurate nei corsi d'acqua di pertinenza della bonificazione, secondo i principi dell'invarianza idraulica ed idrologica che già hanno ispirato il regolamento adottato per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti serricoli;
- con D.C. n.308 del 21.11.2017 è stato adottato ed approvato, pertanto, il nuovo *Regolamento per il rilascio del Nulla Osta idraulico per gli scarichi civili ed industriali di acque meteoriche e/o reflue depurate nei corsi d'acqua di pertinenza della bonificazione*, previsto all'art.29 del Regolamento Generale per la Gestione e Conservazione delle Opere di Bonifica, adottato con D.C. n.232 del 13.09.2017;

Vista la allegata nota prot.982/int del 18.11.2019 del Capo Ufficio Concessioni, nonché Responsabile del Procedimento di rilascio di quest'ultime, ing. Gerardo Gustato, con la quale egli esprime dubbi e chiede chiarimenti in ordine all'applicabilità del principio dell'invarianza idraulica anche ai soggetti pubblici (Comuni, gestori di servizi idrici integrati, consorzi aree industriali, etc.) titolari di pubbliche fognature, tra l'altro di difficile applicazione tecnica, stante la notevole estensione delle aree colanti servite;

Considerato che si rende quindi necessario apportare all'art.10 del nuovo suddetto Regolamento ex-D.C. n.308/2017 la necessaria integrazione atta a fornire al Responsabile del Procedimento, quale Capo Ufficio Concessioni, regole certe e prive di dubbiezze da adottare nei procedimenti di rilascio dei nulla-osta idraulici allo scarico;

Vista la seguente integrazione a seguire al contenuto dell'art.10:

"Il presente art.10, limitatamente al principio di invarianza idraulica ed agli interventi compensativi, non si applica agli scarichi di pubbliche fognature al servizio di aree colanti dell'estensione superiore ai 30.000mq o di aree antropizzate-impermeabilizzate di qualsiasi estensione realizzate in epoca precedente all'entrata in vigore del presente Regolamento. In tali casi resta confermata comunque la necessità della dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della compatibilità idraulica della massima portata scaricata con l'efficienza del corpo idrico recettore dello scarico. In caso negativo è comunque obbligatoria la previsione di apposita vasca volano o di laminazione atta a conseguire la predetta compatibilità."

proposta dal Direttore dell'Area Tecnica con la allegata nota prot. n.1015/int del 28.11.2019 e finalizzata a fugare ogni dubbio nei procedimenti;

Visto lo Statuto consortile;

VISTO il *Nuovo Regolamento consortile per la gestione e conservazione delle opere di bonifica*, adottato con D.C. n.232 del 13.09.2017;

VISTO il nuovo *Regolamento per il rilascio del Nulla Osta idraulico per gli scarichi civili ed industriali di acque meteoriche e/o reflue depurate nei corsi d'acqua di pertinenza della bonificazione*, approvato con la D.C. n.308 del 21.11.2017, e previsto all'art.29 del Regolamento Generale per la Gestione e Conservazione delle Opere di Bonifica, adottato con D.C. n.232 del 13.09.2017;

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale, del Direttore dell'Area Tecnica e del Direttore dell'Area Amministrativa;

D E L I B E R A

- 1) quanto sopra riportato forma parte integrante del presente deliberato e deve intendersi qui integralmente trascritto;
- 2) di approvare, come approva, la seguente integrazione a seguire all'art.10 del *Nuovo Regolamento per il rilascio del Nulla Osta idraulico per gli scarichi civili ed industriali di acque meteoriche e/o reflue depurate nei corsi d'acqua di pertinenza della bonificazione* a suo tempo approvato con la D.C. n.308 del 21.11.2017:

"Il presente art.10, limitatamente al principio di invarianza idraulica ed agli interventi compensativi, non si applica agli scarichi di pubbliche fognature al servizio di aree colanti dell'estensione superiore ai 30.000mq o di aree antropizzate-impermeabilizzate di qualsiasi estensione realizzate in epoca precedente all'entrata in vigore del presente Regolamento. In tali casi resta confermata comunque la necessità della dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della compatibilità idraulica della massima portata scaricata con l'officiosità del corpo idrico recettore dello scarico. In caso negativo è comunque obbligatoria la previsione di apposita vasca volano o di laminazione atta a conseguire la predetta compatibilità."

3) di dare mandato, come dà mandato, all'Ufficio Servizi a Rete di provvedere alla pubblicazione ufficiale del Regolamento, così come sopra integrato, sul sito Internet del Consorzio al link "News" ed al link "Documenti", affinché chiunque ne abbia interesse lo possa prendere in visione.

Soggetto proponente: ing. Bruno Carloni (Direttore dell'Area Tecnica)

Il Segretario OO.CC.
Il Direttore Generale
(dott. ing. Luigi Daniele)

Il Commissario Straordinario
avv. Mario Rosario D'Angelo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione n. _____ del _____ è stata pubblicata all'Albo Consortile per quindici giorni feriali consecutivi ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Consortile approvato con D.G.R. n. 138/AC del 04/04/2003.

dal _____

al _____

Il Capo Ufficio Segreteria
Daniela Botta

Il Direttore Generale
Ing. Luigi Daniele
